

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

<p>GIUNTA DELLE ELEZIONI Pag. 1</p> <p>COMMISSIONI RIUNITE (II E XIV):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> » 2</p> <p>AFFARI COSTITUZIONALI (I):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> » 3</p> <p>AFFARI INTERNI (II):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 4</p> <p>GIUSTIZIA (IV):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 7</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Seduta pomeridiana:</i></p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Sottocommissione per i pareri</i> » 8</p> <p>BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> » 8</p> <p>FINANZE E TESORO (VI):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> » 9</p> <p>DIFESA (VII):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 11</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> » 13</p> <p>ISTRUZIONE (VIII):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 13</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> » 14</p> <p>LAVORI PUBBLICI (IX):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 15</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> » 16</p>	<p>TRASPORTI (X):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> Pag. 17</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> » 17</p> <p>INDUSTRIA (XII):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> » 18</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 19</p> <p>LAVORO (XIII):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> » 21</p> <p>IGIENE E SANITÀ (XIV):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 23</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> » 24</p> <p>CONVOCAZIONI » 25</p>
---	--

GIUNTA DELLE ELEZIONI

MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 1969, ORE 17. — *Presidenza del Presidente GONELLA.*

SOSTITUZIONE DI UN DEPUTATO NEL COLLEGIO XVI (SIENA).

Essendosi reso vacante un seggio nella lista n. 1 (Partito Comunista Italiano) per il Collegio XVI (Siena) in seguito alle dimissioni del deputato Ermanno Benocci, la Giunta accerta che il candidato Danilo Tani segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella stessa lista per il medesimo Collegio.

**AFFARI INTERNI (II)
e IGIENE E SANITA (XIV)**

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 1969, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente della II Commissione Affari interni, CORONA.* — Intervengono il Sottosegretario di Stato per l'interno, Salizzoni e il Sottosegretario di Stato per la sanità, De Maria.

Proposta di legge:

De Maria: Sistemazione dei veterinari coadiutori addetti agli uffici veterinari comunali (1265).

Dopo ampia e approfondita relazione del deputato Andreoni, relatore per la XIV Commissione, al quale si associa il deputato Sgarlata, relatore per la II Commissione, ed interventi dei deputati Maulini, Venturòli, Mattarelli Gino e del Sottosegretario di Stato per l'interno Salizzoni, le Commissioni deliberano di rinviare il seguito dell'esame della proposta di legge ad altra seduta.

Proposta di legge:

De Maria: Estensione ai veterinari comunali capo, ai direttori di pubblico macello ed ai veterinari addetti ai vari servizi di polizia, vigilanza e ispezione sanitaria delle provvidenze previste dalla legge 15 febbraio 1963, n. 151 (1266).

Dopo relazione favorevole del deputato Andreoni, relatore per la XIV Commissione, al quale si associano il relatore per la II Commissione Foschi, e i deputati Mascolo e Usvardi, le Commissioni riunite su proposta del deputato Mattarelli Gino — sulla quale il Sottosegretario di Stato per la sanità De Maria si dichiara favorevole e il Sottosegretario di Stato per l'interno Salizzoni dichiara di rimettersi alle Commissioni — deliberano alla unanimità di richiedere alla Presidenza della Camera che la proposta di legge venga deferita alla competenza legislativa delle Commissioni stesse.

Infine il Presidente Corona osserva al deputato Malfatti Francesco, il quale fa presente l'opportunità che anche la proposta di legge n. 1010 d'iniziativa del deputato Lizzero ed altri che tratta analoga materia sia esaminata contestualmente, che tale proposta di legge non risulta ancora assegnata alla competenza delle Commissioni riunite.

Proposta di legge:

Boffardi Ines: Proroga al 31 dicembre 1970 dei termini previsti dalla legge 6 agosto 1966, n. 625, e dalla legge 13 ottobre 1969, n. 743, in materia di assistenza degli invalidi civili (2069).

Il deputato Mattarelli Gino, relatore per la II Commissione, dichiara di rimettersi alle Commissioni sulla valutazione preliminare relativa alla opportunità di approvare la proposta di legge in esame la quale prevede una proroga pura e semplice della legge 13 ottobre 1969, n. 743, ovvero affrontare direttamente il problema della riforma organica. Osserva, inoltre, come qualora si insista, da parte di alcuni colleghi, sugli emendamenti presentati, diretti ad ampliare la categoria dei beneficiari della procedura di cui alla citata legge n. 743, sarà necessario un nuovo parere da parte della Commissione bilancio e non potrà, quindi, raffigurarsi l'obiettivo di garantire entro la fine del corrente anno la corresponsione dell'assegno ai mutilati e invalidi civili.

Il deputato Boffardi Ines, relatore per la XIV Commissione, illustra i motivi di ordine essenzialmente pratico — il timore che non approvando in tempo il provvedimento, cessino di essere assicurate alla categoria le provvidenze previste dalla legge — che l'hanno indotta a presentare la proposta di legge in esame, la cui sollecita approvazione non può in alcun modo, a suo avviso, essere considerata come espressione di una volontà ritartrice della definizione legislativa della riforma globale.

Il Presidente Corona dopo aver rilevato come il mancato mantenimento da parte del Governo dell'impegno assunto in sede di approvazione della legge n. 743 abbia condotto alla situazione attuale, sottolinea la necessità che le Commissioni decidano preliminarmente sull'opportunità di una proroga pura e semplice della legge citata.

Il deputato Usvardi, a nome del gruppo socialista, osserva che la proposta di legge in esame in tanto possa essere approvata in quanto sia adeguatamente emendata, con l'introduzione, tra i beneficiari delle provvidenze, almeno dei minorati psichici, a suo tempo esclusi dalla legge n. 743, nonostante il parere favorevole espresso allora dal Ministero della sanità. Sottolinea, inoltre, come al Governo non manchi lo strumento del decreto legge per provvedere qualora nei termini previsti non si riuscisse a varare una nuova legge.

Il sottosegretario di Stato per l'interno Salizzoni, fatte presenti le obiettive difficoltà

che si frappongono ad una approvazione in termini molto brevi della riforma organica, per la quale il Comitato ristretto appositamente nominato dalle Commissioni sta lavorando con la partecipazione dello stesso Governo, sottolinea di essere favorevole alla proposta di legge in esame che risolve il problema immediato di garantire la necessaria continuità nell'erogazione delle provvidenze, senza in alcun modo pregiudicare o mettere in forse il problema di ordine generale. Osserva che qualora le Commissioni non fossero favorevoli all'approvazione della proposta di legge in esame e la presentazione di emendamenti che ne allargano la portata equivarrebbe a frustrarne l'obiettivo, il Governo si riserva di assumere quella iniziativa che riterrà più opportuna.

Il deputato Miotti Carli Amalia si associa alle considerazioni del deputato Boffardi.

Il deputato Iacazzi dopo aver dichiarato di concordare con le osservazioni del deputato Usvardi critica l'atteggiamento del Governo che non solo non ha mantenuto gli impegni assunti innanzi alle Commissioni riunite in sede di approvazione della legge n. 743, ma attraverso circolari del Ministero degli interni tende ad interpretare restrittivamente le stesse disposizioni di legge approvate dal Parlamento. Illustra, altresì, due emendamenti diretti ad estendere le provvidenze della legge n. 743 ai minorati psichici e a coloro che abbiano superato i 18 anni di età.

Il deputato Foschi motiva ampiamente la presentazione di un suo emendamento diretto ad estendere le provvidenze relative ai mutilati ed invalidi civili anche ai minorati psichici ed osserva che pur rendendosi conto delle ragioni che hanno ispirato la presentazione della proposta di legge Boffardi non può, tuttavia, recedere dalla sua posizione, perché l'approvazione di una proroga pura e semplice della legge n. 743 equivarrebbe a stabilizzare per tutto il 1970 una situazione di grave sperequazione a danno di categorie di cittadini meritevoli di eguale considerazione. Rileva, inoltre, come il Parlamento non possa che procedere nel senso di un allargamento delle categorie dei beneficiari per cui, a suo avviso, ferma la facoltà da parte del Governo di provvedere con decreto-legge, le Commissioni riunite dovrebbero richiedere nel frattempo alla Commissione bilancio di esprimere il suo parere sugli emendamenti presentati.

Il relatore per la II Commissione Mattarelli Gino chiede ai presentatori dei vari emendamenti se sarebbero disposti a limita-

re l'estensione dei benefici ai soli minorati psichici, nel qual caso potrebbe prospettarsi la possibilità di formulare in Comitato ristretto un nuovo testo, sul quale ottenere il parere favorevole della Commissione bilancio per poi procedere rapidamente alla sua approvazione.

Il deputato Alboni osserva che nonostante per il suo gruppo rappresenti un non piccolo sacrificio dover rinunciare a taluni emendamenti qualificanti, tuttavia, in considerazione della prioritaria esigenza di tutelare i minorati psichici, si potrebbe accogliere la proposta transattiva del relatore Mattarelli Gino.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità De Maria, dopo aver dichiarato di concordare con le osservazioni di carattere generale fatte a nome del Governo, dal Sottosegretario Salizzoni, osserva in relazione ai minorati psichici che il Ministero della sanità ha già in fase di avanzata elaborazione un disegno di legge che si impegna a presentare alle Camere sollecitamente.

Le Commissioni, infine, deliberano di rinviare al Comitato ristretto il provvedimento per una sua nuova formulazione che tenga conto degli accordi di massima di allargare le provvidenze ai soli minorati psichici.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,10.

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 1969, ORE 9,30. —
Presidenza del Presidente BUCCIARELLI DUCCHI.
— Intervengono il Ministro Segretario di Stato, Gatto, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Baldini ed il Sottosegretario alla difesa, Cossiga.

Disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria (*Parere alla VI Commissione*) (1639).

La Commissione prosegue l'esame per il parere sul disegno di legge.

Il deputato Galloni, dopo aver rilevato che il disegno di legge nel suo complesso non può essere censurato per incostituzionalità, esprime alcune perplessità di ordine politico-giuridico sulla capacità del nuovo sistema tributario ad assicurare e tutelare la formazione e la unità della famiglia, lo sviluppo della cooperazione e l'autonomia degli enti locali.

Il deputato Tozzi Condivi lamenta che nel disegno di legge non vi sia protezione della famiglia, specie per quanto riguarda le norme riguardanti le imposte sulle successioni; non siano protette le autonomie locali e manchino i criteri e i principi di delega per la istituzione delle sezioni specializzate della magistratura, la istituzione di un consiglio superiore e la riforma dei servizi dell'amministrazione tributaria.

Il deputato Oronzo Reale, dopo aver constatato che da parte di tutti i commissari è stata rilevata la opportunità della delega al Governo per operare la riforma del sistema tributario, rileva come il testo del disegno di legge, conforme ai principi contenuti nel programma nazionale, abbia accolto molte delle osservazioni formulate, nella scorsa legislatura, ad un analogo disegno di legge. Contesta che vi siano violazioni costituzionali per la mancata tutela della unità familiare, per la non attuazione del principio della progressività delle imposte o per compressione delle autonomie locali, sottolineando che l'attuazione del principio dell'unicità dell'imposta costituisce una moderna scelta politica.

Il relatore Bressani riassume i termini della discussione e propone che la Commissione esprima un motivato parere favorevole all'ulteriore *iter* del disegno di legge con osservazioni.

Il deputato Tuccari, richiamate le osservazioni espresse nel corso della discussione, preannuncia che, a nome del suo Gruppo, presenterà relazione di minoranza.

Il deputato Mazzola dichiara di essere contrario alla proposta del relatore perché il disegno di legge non attua un idoneo sistema tributario e comprime le autonomie locali.

I deputati Cavallari e Ianniello richiamano l'attenzione della Commissione sulla necessità di assicurare al personale addetto ai servizi delle imposte comunali di consumo una idonea utilizzazione nel nuovo sistema.

La Commissione, quindi, a maggioranza, approva la proposta del relatore.

Disegno di legge:

Proroga del termine stabilito dall'articolo 10 della legge 18 marzo 1968, n. 249, recante delega al Governo per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali (808).

Il Presidente comunica che il Presidente della Camera, a norma dell'articolo 86, primo comma, del Regolamento, ha trasmesso alla

Commissione, per il parere, gli emendamenti presentati dal Governo al disegno di legge n. 808, già trasmesso con relazione dalla Commissione alla Camera.

Il deputato Caruso lamenta che il Governo presentando come emendamenti una normativa, che nei riguardi del disegno di legge n. 808 deve considerarsi autonoma, abbia voluto sottrarla alle normali procedure previste dalla Costituzione e dal Regolamento delle Camere.

Il ministro Gatto osserva che il Governo ha scelto gli emendamenti come strumento di presentazione delle proposte di modifica della legge n. 249 del 1968 soltanto per abbreviare le normali procedure, senza comprimerne l'esame. Si dichiara pronto, comunque, a svolgere una relazione illustrativa degli emendamenti.

Il deputato Spagnoli, in considerazione della complessità degli emendamenti, che si sovrappongono nella loro portata al disegno di legge n. 808, per consentire alla Commissione un esame organico e totale di tutta la materia, propone che venga richiesto alla Presidenza della Camera che la relazione al disegno di legge n. 808 sia restituita alla Commissione per un riesame congiunto agli emendamenti.

Il Ministro Gatto si dichiara favorevole alla proposta, che è approvata dalla Commissione alla unanimità.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,10.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 1969, ORE 11. — *Presidenza del Presidente CORONA.* — Intervengono il Ministro per l'interno Restivo ed i Sottosegretari di Stato per l'interno Salizzoni e Pucci e per il turismo e lo spettacolo Evangelisti.

Disegno di legge:

Approvazione dell'atto aggiuntivo stipulato il 22 marzo 1969 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI Radiotelevisione italiana (1911).

Il relatore Di Giannantonio riferisce favorevolmente sul disegno di legge che concerne la regione Friuli-Venezia Giulia e ne raccomanda l'approvazione.

Interviene il deputato Skerk il quale, dopo essersi manifestato favorevole all'aumento del rimborso forfettario di cui all'articolo 6 dell'atto aggiuntivo allegato al disegno di legge, esprime invece notevoli perplessità in merito alla composizione della commissione consultiva di cui all'articolo 2 dell'atto aggiuntivo, rilevando come essa, per la sua struttura, non sia in grado di rappresentare gli interessi degli abbonati alla RAI-TV, siano essi di lingua italiana o di lingua slovena. Conclude, quindi, preannunciando il voto contrario del gruppo del PCI.

Dopo che il sottosegretario Salizzoni ha manifestato il parere favorevole del Governo all'approvazione del disegno di legge, la Commissione passa all'esame degli articoli; l'articolo 1 è approvato senza modificazioni, mentre l'articolo 2 è approvato con un emendamento, secondo il parere espresso dalla Commissione bilancio, inteso ad integrare le indicazioni di spesa e copertura con il riferimento anche all'anno finanziario 1970.

In fine di seduta il disegno di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato.

Disegni di legge:

Norme sull'indennità di alloggio dovuta al personale delle forze di polizia (1837);

Norme sul trattamento economico del personale delle forze di polizia impiegate in sede in servizi di sicurezza pubblica (1838).

La Commissione prosegue la discussione congiunta dei due disegni di legge.

Dopo che il Presidente Corona ha sottolineato ancora una volta, di fronte a certe illazioni apparse sulla stampa, la sensibilità e l'impegno della Commissione affari interni nel cercare, per i problemi in esame, una giusta soluzione, anche alla luce dei risultati emersi dalla visita alle scuole di polizia, sicché non può essere imputata alla Commissione stessa la lentezza con cui finora l'iter di approvazione dei provvedimenti è stato portato avanti, prende la parola il deputato Flamigni il quale, riportandosi anche ai risultati della visita effettuata dalla Commissione presso le scuole di polizia, sottolinea lo stato di disagio e il malcontento delle forze dell'ordine per la non ancora avvenuta soluzione di taluni importanti problemi quali la diminuzione degli orari di lavoro, il miglioramento dello stato giuridico, nonché un più ampio esercizio dei diritti costituzionali, soprattutto di quelli di associazione.

Ritiene necessaria, pertanto, una profonda ristrutturazione di tutte le forze di polizia

affinché esse possano adeguarsi alle moderne condizioni democratiche che si stanno sviluppando nel paese.

In particolare circa la diminuzione degli orari di lavoro, essa è attuabile col non impiegare le forze di polizia in quelle manifestazioni nelle quali le organizzazioni sindacali sono in grado di garantire il loro libero e pacifico svolgimento. Conclude soffermandosi sul disegno di legge n. 1837, per il quale è favorevole circa il principio, osservando, però, che la carenza del Governo nell'attuare un'efficace politica della casa fa sì che l'aumento dell'indennità di alloggio si risolva in un ulteriore rialzo dei prezzi delle abitazioni e pertanto in un premio per gli speculatori delle aree.

Il deputato Mattarelli non concorda con le osservazioni formulate dal deputato Flamigni circa lo stato d'animo delle forze dell'ordine, osservando invece che, attraverso la visita alle scuole di Polizia, si è potuto accertare lo spirito nuovo manifestato dai dirigenti nonché l'esistenza del convincimento, a tutti i livelli, che la polizia è al servizio di tutta la società e non soltanto di una parte di essa.

Circa i provvedimenti in esame si dichiara soddisfatto delle modifiche proposte e accettate dalla Commissione Bilancio, pur riconoscendo che, nell'ambito del riassetto delle carriere dello Stato, si dovranno risolvere tutti gli altri problemi del settore ancora pendenti.

Conclude sollecitando la rapida approvazione dei provvedimenti che sono la concreta riprova dell'azione del Parlamento in difesa del prestigio delle forze dell'ordine.

Il deputato Miotti Carli Amalia si associa alle osservazioni del deputato Mattarelli, rilevando, altresì, come i provvedimenti in esame eliminino la sperequazione economica tra forze di polizia e le altre categorie dei dipendenti dello Stato.

Il relatore Simonacci sottolinea lo sforzo compiuto dal gruppo della democrazia cristiana al fine di allargare la portata dei provvedimenti, auspica una sollecita approvazione degli stessi.

Interviene, quindi, il ministro Restivo il quale si sofferma sulla delicatezza della funzione svolta dalle forze dell'ordine e sul disagio ad essa connesso per cui si compiace del rispetto manifestato per questa funzione dalle varie parti politiche.

Conclude dichiarandosi favorevole ai disegni di legge con le modifiche apportate e accettate dalla Commissione bilancio, e auspi-

cando, altresì, una sempre maggiore collaborazione tra Parlamento e Governo per la soluzione di tutti i problemi del settore.

La Commissione passa, quindi, alla discussione degli articoli del disegno di legge n. 1837.

L'articolo 1 è approvato con l'estensione dell'indennità di alloggio anche ai funzionari di pubblica sicurezza, prevista da emendamenti dei deputati Mattarella ed altri e Flamigni ed altri.

L'articolo 2 è approvato senza modificazioni.

La Commissione passa, quindi, all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1838.

L'articolo 1 è approvato senza modificazioni. Si passa quindi all'esame del seguente articolo aggiuntivo presentato dal Governo:

« Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15, lettera c) della legge 18 marzo 1968, n. 249, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, nonché agli ufficiali e sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia, è attribuita, rispettivamente, a decorrere dal 1° gennaio 1970, un'indennità mensile di importo corrispondente a quello dell'indennità di servizio speciale per i funzionari di pubblica sicurezza e del Corpo di polizia femminile, e dell'indennità militare speciale e dell'indennità di servizio di polizia per gli ufficiali e sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, aumentato di lire 15.000.

Per i graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi indicati nel comma precedente, l'indennità mensile di cui allo stesso precedente comma è stabilita in lire 15.000.

Nell'indennità di cui al 1° comma restano assorbite l'indennità di servizio speciale attualmente dovuta ai funzionari di pubblica sicurezza ed al personale del Corpo di polizia femminile, l'indennità militare speciale, l'indennità di servizio speciale di pubblica sicurezza e le indennità di servizio di polizia, di polizia tributaria e di servizio carcerario, dovute al personale dell'Arma dei carabinieri e degli altri Corpi indicati nel comma stesso.

Ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza al personale di cui al presente articolo, gli importi pensionabili delle indennità assorbite con il precedente comma, con-

tinuano ad essere valutati ai sensi delle vigenti disposizioni ».

Esso è approvato con un sub-emendamento sostitutivo dell'ultimo comma presentato dal deputato Mattarelli e sul quale si sono dichiarati favorevoli, oltre al deputato Flamigni presentatore di un analogo emendamento che considera assorbito, il relatore e il Governo, inteso a rendere pensionabile l'indennità prevista dall'articolo.

L'articolo 2 è approvato nel testo trasmesso dalla Commissione bilancio.

Prende la parola, quindi, il deputato Maulini per dichiarazioni di voto il quale, nel preannunciare il voto favorevole del gruppo comunista, concorda con le osservazioni circa la delicatezza della funzione di polizia e osserva, altresì, che la approvazione dei provvedimenti sono una conquista per gli appartenenti alle forze di polizia, conquista che si affianca alle recenti vittorie conseguite dagli altri lavoratori del paese.

Anche il relatore Simonacci preannuncia il voto favorevole del gruppo DC e sottolinea, altresì, l'impegno, emerso durante la discussione, di agire concordemente per aumentare il prestigio e la dignità delle forze dell'ordine.

In fine di seduta i disegni di legge sono votati a scrutinio segreto ed approvati.

Disegno di legge:

Provvidenze a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate (*Parere della V e VI Commissione*) (1633).

La Commissione inizia la discussione degli articoli.

L'articolo 1 e 2 sono approvati senza modificazioni. È approvato, quindi, un articolo aggiuntivo, presentato dal Governo, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole, inteso ad aggiungere 4 miliardi al fondo destinato all'erogazione di contributi agli Enti lirici.

Gli articoli 3 e 4 sono approvati senza modificazioni, mentre l'articolo 5 è approvato nel seguente nuovo testo sul quale la commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 6 miliardi e 947 milioni per l'anno finanziario 1970, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

In fine di seduta il disegno di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 1969, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente BUCALOSSI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Pennacchini.

Proposta di legge:

Senatore Tesauro: *Adeguamento delle pensioni degli avvocati e procuratori (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (1980).*

Intervengono ancora nella discussione generale i deputati Castelli, Cacciatore, Bozzi, Valiante, Coccia e Ferdinando di Nardo.

Dopo la replica del relatore Vassalli e del sottosegretario di Stato Pennacchini, la Commissione approva l'articolo 1 in un testo modificato che, oltre a fissare in 220 mila, 150 mila e 100 mila lire l'ammontare mensile delle pensioni da corrispondere rispettivamente agli ultrasessantenni, agli infrasettantenni e di reversibilità, espressamente sancisce l'automaticità, al compimento del settantesimo anno di età, dell'aumento della pensione da lire 150 mila a 220 mila mensili.

Vengono altresì approvati quattro articoli aggiuntivi, che rispettivamente fanno salva l'iscrizione agli albi per gli invalidi che fruiscono di trattamenti previdenziali, elevano a lire 80 mila l'anno le pensioni indirette per i superstiti degli avvocati che abbiano maturato un quinquennio di contribuzioni, riducono dal 76 al 60 per cento la perdita di capacità all'esercizio professionale cui consegue la corresponsione della pensione di invalidità e prevedono la concessione di sussidi, per non oltre un anno, agli avvocati e procuratori che per malattia o infortunio debbano interrompere la loro attività.

L'articolo 2, concernente l'aumento dei contributi corrisposto dagli iscritti alla Cassa in proporzione all'ammontare del reddito professionale imponibile, viene quindi approvato con un emendamento che limita a lire 50 mila annue il contributo dovuto in misura fissa

dagli avvocati che già fruiscono di pensione di anzianità e mantengano l'iscrizione agli albi.

L'articolo 3 viene approvato nel testo trasmesso dal Senato, con l'aggiunta di un terzo comma inteso a coordinarlo con le restanti norme della proposta di legge nonché con quelle di cui alla legge n. 410 del 1968.

Viene successivamente approvato l'articolo 4 nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, nonché l'articolo 5, con una lieve modifica chiarificatrice, e l'articolo 6 al quale non vengono presentati emendamenti.

L'articolo 7 viene approvato in un testo modificato nel senso di ridurre l'ammontare delle contribuzioni ivi previste, e di non prevedere contributi per i procedimenti dinanzi la Corte costituzionale, e l'articolo 8, concernente il raddoppio del contributo dovuto da coloro che assommino le funzioni di avvocato con quelle di procuratore, viene soppresso.

L'articolo 9 viene approvato in un testo modificato che eleva la misura di alcuni contributi, da corrispondere altresì non per ciascun avvocato o procuratore costituito, ma in misura unica per ogni provvedimento.

Gli articoli 10 e 11 vengono approvati senza modifiche, mentre l'articolo 12 viene approvato previa soppressione del secondo comma ed aggiunta di un chiarimento nel primo comma.

L'articolo 13 viene approvato nel testo originario, mentre l'articolo 14 viene modificato nel primo comma nel senso di estendere l'esenzione dal pagamento dei contributi a tutti gli atti relativi alle controversie di lavoro; il terzo comma dell'articolo 14 viene soppresso e gli articoli 15 e 16 sono approvati nel testo originario.

La Commissione passa, quindi, all'esame degli ordini del giorno. Il Governo accoglie l'ordine del giorno Bozzi per la raccolta ed il coordinamento delle norme sulla previdenza agli avvocati in un testo unico, e accetta anche gli ordini del giorno Valiante e Felici che postulano una ristrutturazione della Commissione istituita per l'esame di questi problemi. Accetta come raccomandazione l'ordine del giorno Guidi che domanda una ristrutturazione della regolamentazione vigente anche sotto il profilo finanziario attraverso la erogazione di contributi statali, nonché l'ordine del giorno Cacciatore-Covelli-Valiante-Vassalli concernente l'adozione di provvedimenti per le vedove ed i figli di avvocati e procuratori non aventi diritto a pensione. Posti in votazione, gli ordini del giorno Guidi

e Cacciatore-Covelli-Valiante-Vassalli vengono approvati.

In fine di seduta la proposta di legge viene votata a scrutinio segreto ed approvata, con l'astensione dei deputati del gruppo comunista.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17,00.

Seduta pomeridiana.

Sottocommissione per i pareri.

MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 1969, ORE 17,05. —
Presidenza del Presidente CASTELLI.

Disegno di legge:

Disposizioni integrative della legge 2 agosto 1967, n. 799, sull'esercizio della caccia (*Approvato dalla VIII Commissione del Senato*) (*Parere alla XI Commissione*) (2115).

Il Presidente riferisce, in sostituzione del deputato Sabadini, sul disegno di legge, e la Sottocommissione esprime parere favorevole.

Disegno di legge:

Istituzione di un ufficio nazionale di collocamento della gente dell'aria (*Parere alla XIII Commissione*) (328).

A seguito della relazione del deputato Lenoci, la Sottocommissione esprime parere favorevole con una osservazione.

Disegno di legge:

Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con legge 8 maggio 1949, n. 285, e ratificato con ulteriori modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, concernente provvedimenti per la cooperazione (*Parere alla XIII Commissione*) (357).

Su proposta del relatore Lenoci, la Sottocommissione esprime parere favorevole.

Proposta di legge:

Zappa: Vaccinazione antitubercolare obbligatoria (*Parere alla XIV Commissione*) (798).

Il Presidente Castelli riferisce sulla proposta di legge, in sostituzione del deputato Lospinoso Severini. A seguito degli interventi dei deputati Musotto, Lenoci e Granzotto, la Sottocommissione esprime parere favorevole con osservazioni.

Proposta di legge:

Cervone e Pennacchini: Uso obbligatorio di un casco protettivo per i conducenti ed i trasportati su ciclomotori, motoveicoli e biciclette (*Parere alla X Commissione*) (1066).

Il Presidente Castelli riferisce sulla proposta di legge, in sostituzione del relatore Sabadini e a seguito degli interventi dei deputati Musotto, Granzotto e Lenoci, la Sottocommissione esprime parere favorevole con osservazioni.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17,40.

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 1969, ORE 17,15. —
Presidenza del Vice Presidente FABBRI. — Interviene, per il Governo, il Sottosegretario di Stato per le finanze Tantalò.

All'inizio di seduta, il Presidente informa la Commissione che — in relazione alla richiesta avanzata con urgenza dalla Commissione lavoro a riguardo delle proposte di legge Benocci ed altri (699) e Boiardi ed altri (1499), già esaminate dalla Commissione bilancio e sulle quali la Commissione stessa, in data 9 dicembre 1969, ha manifestato consenso « solo se ricomprese entro i limiti di spesa e le indicazioni di copertura previsti nel disegno di legge n. 2000 » (che tratta materia analoga a quella considerata nelle due iniziative parlamentari) — ha ritenuto di poter confermare il nulla osta della Commissione bilancio all'approvazione delle proposte di legge medesime, poiché dall'attuazione dei due provvedimenti non risultano implicate conseguenze finanziarie a carico del bilancio dello Stato.

La Commissione consente con la comunicazione già trasmessa dal Presidente alla Commissione lavoro.

Disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria (*Parere alla VI Commissione*) (1639).

In assenza del relatore ammalato, la Commissione delibera di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame del disegno di legge.

Proposta di legge:

Castellucci: Concessione di pensione straordinaria a favore dei deputati dichiarati decaduti nella seduta del 9 novembre 1926 (*Parere alla I Commissione*) (19).

Su proposta del Presidente Fabbri, con il quale manifestano consenso i deputati Gastone e Ciccardini, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sulla proposta di legge, a condizione che la decorrenza della pensione straordinaria di che trattasi venga fissata alla data del 1° gennaio 1970; al fine di utilizzare la postazione del fondo globale 1969, già destinata al finanziamento dello specifico titolo di spesa oggetto del provvedimento in esame, si potrà, inoltre, stabilire, nel testo della proposta di legge che, ferma restando la decorrenza della pensione straordinaria dal 1° gennaio 1970, per l'anno finanziario 1970 è concesso, *una tantum*, un assegno straordinario pari all'importo di una annualità della pensione straordinaria.

Il parere favorevole è, altresì, condizionato ad una conveniente modifica del primo comma dell'articolo 2 dell'iniziativa legislativa, che ponga la maggiore spesa di lire 10 milioni annui a riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rispettivamente dell'anno finanziario 1969 (a fronte dell'onere conseguente all'eventuale concessione dell'assegno straordinario) e dell'anno finanziario 1970 (a copertura della maggiore spesa implicata, per la prima annualità, dall'attribuzione della pensione straordinaria).

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17,30.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 1969, ORE 10,40. — *Presidenza del Vicepresidente SILVESTRI*. — Interviene il Ministro delle finanze, Bosco.

Disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria (1639).

La Commissione prosegue la discussione del disegno di legge.

Il deputato Borracino esordisce sottolineando che il disegno 1639 costituisce la mancata occasione della verifica di un concreto rapporto democratico fra Stato e lavoratori, fra

Stato ed enti locali. Come si evince dalla relazione che accompagna il provvedimento la principale motivazione del progetto di riforma è costituita dagli impegni internazionali. Richiamata la storia delle occasioni perdute in materia di riforma fiscale ed in particolare di quelle affiorate nell'immediato dopoguerra attinenti alla modifica del rapporto fra Stato e contribuenti, all'esigenza di progressività effettiva, ad un concreto rapporto fra Stato ed enti locali, l'oratore osserva che il sistema attuale presenta stratificazioni decrepite, polimorfe, ipertrofiche, con una massa di balzelli di tipo quasi feudale.

Le innovazioni proposte dal disegno sono soltanto formali e coprono la sostanza della vecchia politica fiscale caratterizzata dalla scandalosa sperequazione fra l'iniquo peso fiscale gravante sui redditi di lavoro e le agevolazioni a favore dei grossi redditi.

La delega sottrae fino al 1976 al Parlamento ogni decisione in materia d'imposta. Unici principi invocati la razionalizzazione e l'invarianza del gettito. La sua parte ha già indicato importanti punti da modificare: detrazioni per il lavoro dipendente ed autonomo fino ad 1.200.000 lire, istituzione della patrimoniale pura, imposte a scaglioni sui profitti, aliquote differenziate e manovrabili dell'IVA.

Di particolare rilievo considera le necessarie modifiche da introdurre in ordine al rapporto fra Stato ed Enti locali. Richiamati i dati della pesantissima situazione finanziaria dei comuni e quelli relativi al peggioramento progressivo delle percentuali di gettito totale ad essi spettanti rileva che, proprio ai fini di una politica di sviluppo, l'autonomia delle entrate è essenziale ai comuni. Tutti i gruppi politici nelle più varie sedi, tutti i convegni di amministratori locali, tutta la stampa, anche quella di stretta osservanza governativa, hanno sottolineato l'importanza dell'autonomia comunale ignorata invece dal disegno di legge. Né il provvedimento adegua le responsabilità ai bisogni degli enti locali, che, specie nel Mezzogiorno, presentano spaventosi problemi e drammatica inadeguatezza ai bisogni delle popolazioni. Le decisioni sono imputate a ristretti organi centralizzati. La « collaborazione » indicata dall'articolo 11, n. 3, resta quanto mai indeterminata e di tipo subalterno.

Occorre ribaltare, sotto tale profilo, la logica del provvedimento, pena il fallimento di una riforma tributaria funzionalizzata a politiche di sviluppo.

Il deputato Mariotti osserva che le considerazioni svolte dal deputato Borracino, se in

larga parte fotografano situazioni di fatto, ricusano peraltro un'ottica prospettica. Sotto tale angolazione il disegno di legge appare positivo: segna una svolta importante.

Le leggi di riforma, come quella ospedaliera, calate nella realtà devono superare, e supereranno, resistenze ed attriti prodotti da rapporti di classe obsoleti e tuttavia non tramontati. La responsabilità politica è comune e l'intera classe politica è alla ricerca di nuovi equilibri. La sfiducia antica tra Stato e contribuente risale a tempi storicamente remoti, all'epoca delle *tailles* e *corvées*, per il mantenimento delle corti; non è un caso che paesi come gli Stati Uniti godano di rapporti diversi la cui matrice nell'autotassazione della comunità è storicamente provata. La congerie di imposte e tasse che affligge l'attuale sistema tributario si fonda sul criterio della « non resistenza » del contribuente, un criterio « conflittuale » che il disegno di legge n. 1639 supera largamente.

Nel disegno è particolarmente apprezzabile la visione unitaria della finanza pubblica che inserisce strutturalmente la finanza locale nel sistema tramite i pilastri cardine della partecipazione e collaborazione. La centralità è concepita come strumentazione atta alla manovra della redistribuzione. Sotto tale profilo ritiene che lo stato di previsione dell'entrata dovrebbe far capo alla responsabilità del Ministero del bilancio e non già a quella del Tesoro.

La finanza pubblica non può basarsi sul concetto di beneficio, archetipo fiscale proprio dello stato patrimoniale; la manovrabilità redistributiva ed equilibratrice è essenziale ad una finanza moderna. Passando a trattare gli aspetti specifici del disegno di legge il deputato Mariotti si riserva il giudizio sulla congruità delle aliquote della tabella A in attesa dei dati relativi alle fasce di reddito promessi dal Ministro Bosco. È certo intuitivamente però che oggi le ricchezze facilmente determinabili (artigiani e piccoli commercianti) e i redditi fissi non sfuggono all'imposta e pagano proporzionalmente di più. Quanto ai redditi da lavoro dipendente, giudica equa, e formalizzerà in un emendamento, una detrazione di 960.000 l'anno (pari a quella prevista oggi per la complementare). Non è d'accordo, invece, per una pari detrazione a favore del lavoro autonomo. Quanto alla compensazione per la perdita di gettito derivante dall'aumento delle detrazioni, essa può essere ottenuta, anche spaccando alcuni scaglioni, nelle fasce fra sei e otto milioni, 8-10, 10-15, 20-30, con lievissimi ritocchi in

alto delle aliquote. Rallenterebbe invece la progressione oltre i 200 milioni per il caso assai frequente di imprese individuali alla cui tassazione si connettono problemi di occupazione.

Per quanto concerne i redditi da lavoro dipendente osserva che, in attesa dell'entrata in vigore dei provvedimenti delegati, occorre provvedere ad una detassazione che elevi da 240 mila a 650.000 lire le detrazioni di ricchezza mobile per il 1970 e che le elevi ancora a 850.000 lire per il 1972. La tassazione inoltre dovrebbe essere operata al netto dei contributi sociali.

Riprendendo il tema della composizione del reddito tassabile ribadisce che i coefficienti di rivalutazione degli estimi sono spesso arbitrari e cervellotici, variabili da zona a zona, e rischiano di travolgere il criterio della progressività.

Quanto al sistema proposto per le obbligazioni ed i depositi esso sembra un male necessario; certo il grosso dell'evasione è rintracciabile nel capitale finanziario e nei depositi bancari imboscati, ma la nominatività per le obbligazioni e l'abrogazione del segreto bancario potrebbero produrre effetti economici critici e incontrollabili. Una salvezza dall'evasione massiccia appare costituita dalla ritenuta alla fonte e dal sistema della rivalsa; sarà efficace se accompagnato da un miglior controllo sulla politica bancaria.

Perplessità esprime in ordine all'imposta sull'incremento di valore degli immobili. Ricorda la vischiosità dei patrimoni immobiliari delle imprese che non riescono a disinvestirli ed a convertirli in capitali fluidi a causa dell'alta incidenza della ricchezza mobile sulle plusvalenze. Si chiede se l'imposta sugli incrementi di valore non rischi di produrre situazioni analoghe e si domanda se l'istituzione di una patrimoniale pura non sia da riconsiderare.

È favorevole al sistema della proporzionalità ad aliquota unica prescelto per le persone giuridiche.

Quanto all'IVA essa tenderà a limitare le evasioni ed a porre su un piede di parità le imprese verticalizzate (oggi agevolate dall'IGE a cascata in quanto evitano numerosi passaggi) e le altre imprese. È un grosso passo avanti, anche se permangono preoccupazioni per la traslazione sul livello dei prezzi.

È favorevole all'unicità dell'accertamento; ciò non esclude la collaborazione degli enti locali, ma il contribuente non può essere assillato da accertamenti multipli e spesso discordi.

Per il fondo speciale non appaiono ancora chiari i criteri di costruzione dei parametri. Ritiene opportuno un riferimento inverso al reddito pro capite accanto a quello diretto della popolazione. Comunque i criteri di ripartizione devono avere finalità di riequilibrio. Si domanda se alla grave situazione di indebitamento dei comuni non sia possibile ovviare mediante un'addizionale sui redditi delle persone fisiche. Non insiste tuttavia su tale concetto.

Problema cardine e condizionatore degli effetti tutti della riforma è la questione dell'apparato amministrativo-finanziario che necessita di personale con preparazione economica e non solo strettamente fiscale. Concludendo si dichiara fiducioso che la proposta riforma potrà introdurre modifiche importanti nelle mentalità e condizionare positivamente l'ambiente sociologico.

Il Presidente Silvestri rinvia ad altra seduta il seguito della discussione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

DIFESA (VII)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 1969, ORE 17. — *Presidenza del Presidente MATTARELLA.* — Interviene il Sottosegretario per la difesa, Elkan.

Proposte di legge:

Durand de la Penne: Interpretazione autentica e modifica dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 371, concernente trattenimento in servizio, a domanda, degli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (339);

Palmitessa: Modifica dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 371, concernente trattenimento in servizio, a domanda, degli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (850).

Il relatore Fornale raccomanda l'approvazione del testo unificato che la Commissione ha preso in considerazione nella seduta del 4 luglio 1969 e sul quale si è espressa favorevolmente la V Commissione bilancio nella seduta del 9 corrente mese. Prendono quindi la parola i deputati Caiati, Turchi, Guadalupi, Durand de la Penne, Buffone, Boldrini e il Sottosegretario Elkan i quali tutti si dichiarano anch'essi favorevoli.

La Commissione passa poi all'esame degli articoli, prendendo come base della discussio-

ne, appunto, il sopra richiamato testo unificato.

In base all'articolo 1, i cinque anni di servizio effettivo richiesti dal primo comma dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 371, vanno computati calcolando la frazione di anno superiore a sei mesi come anno intero; per altro, le parole: « escluso quello corrispondente alla ferma di leva », sempre del primo comma dell'articolo 6 della citata legge, sono sostituite dalle seguenti: « escluso, per tutte e tre le Forze armate, il periodo corrispondente alla durata della ferma di leva presso l'Esercito e l'Aeronautica ».

Per l'articolo 2, gli Ufficiali di complemento e della riserva di complemento i quali, per effetto del disposto di cui al precedente articolo, raggiungono alla data del 31 dicembre 1968 il limite di anni di servizio indicato nell'articolo 6, primo comma, della legge 28 marzo 1968, n. 371, possono chiedere, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere trattenuti in servizio fino al compimento del periodo minimo di servizio necessario per conseguire il diritto a pensione e, comunque, non oltre il raggiungimento dei limiti di età per il collocamento in congedo assoluto. Se già collocati in congedo, gli Ufficiali stessi sono richiamati in servizio, previo versamento all'Erario del premio di ferma eventualmente riscosso, ai sensi dell'articolo 3 della citata legge 28 marzo 1968, n. 371. D'altra parte, questi Ufficiali e quelli in servizio alla data di entrata in vigore del provvedimento, appartenenti alla categoria della riserva di complemento e di grado inferiore a tenente colonnello, possono, in deroga alle vigenti disposizioni, conseguire una promozione; l'avanzamento ha luogo ad anzianità, senza che occorra determinare l'aliquota di ruolo.

Per l'articolo 3, gli Ufficiali di Complemento dei Servizi Automobilistico, Commissariato, Amministrazione e Sanitario dell'Esercito che furono esclusi dal beneficio della legge 16 novembre 1962, n. 1622, relativa all'immissione nel « Ruolo Speciale Unico » delle Armi di Cavalleria, Fanteria, Artiglieria e Genio e che alla data del 31 dicembre 1968 abbiano prestato, anche in più riprese, almeno 15 anni di servizio effettivo ed alla stessa data si trovino nella posizione di richiamati o trattenuti, permangono, a domanda, in detta posizione, fino al raggiungimento dei limiti di età previsti dalla legge 10 aprile 1954, n. 113, tabella 1 e successive modificazioni; se già collocati in congedo, ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968,

n. 371, gli Ufficiali predetti sono richiamati in servizio; la domanda di trattenimento in servizio dovrà essere presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

In base all'articolo 4, per l'anno 1970, a parziale ripianamento delle vacanze esistenti nell'organico degli Ufficiali inferiori del Ruolo Speciale Unico delle Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria e Genio, il Ministro per la Difesa ha facoltà di bandire un concorso straordinario per titoli ed esami per la nomina di 200 Sottotenenti in servizio permanente del Ruolo stesso; il concorso è riservato agli Ufficiali di complemento delle predette Armi in servizio od in congedo, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato, anche in più riprese, almeno due anni di servizio effettivo, escluso quello corrispondente alla ferma di leva, e siano in possesso degli altri requisiti prescritti dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli Ufficiali dell'Esercito; per lo svolgimento del concorso si osservano le norme di cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge 16 novembre 1962, n. 1622; i vincitori del concorso sono nominati Sottotenenti in servizio permanente con la decorrenza prevista nell'articolo 7, secondo comma, della legge 18 dicembre 1964, n. 1414.

L'articolo 5, infine, su proposta della V Commissione bilancio, prevede che all'onere derivante dall'applicazione della legge, valutato in lire 2.500.000 lire per l'anno finanziario 1970, si farà fronte con corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo 3202 del bilancio del Ministero della difesa per l'anno finanziario medesimo.

La Commissione approva anche il seguente titolo del testo unificato delle due proposte: « Norme interpretative e modificative della legge 28 marzo 1968, n. 371, concernente il trattenimento in servizio, a domanda, degli Ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ».

In fine di seduta il provvedimento è votato a scrutinio segreto ed approvato.

Disegno di legge:

Organici dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri (1959).

Il Relatore Caiati illustra favorevolmente il provvedimento e ne raccomanda l'approvazione.

Intervengono i deputati: Boldrini il quale non entra nel merito del provvedimento, in

quanto ritiene che sia necessario un discorso più ampio circa la funzione e l'efficacia di tutte le forze preposte all'ordine pubblico, e preannuncia l'astensione sua e del suo gruppo dalle votazioni; Guadalupi il quale insiste sull'opportunità del provvedimento che risponde alle esigenze degli aumentati servizi svolti dall'Arma e a criteri perequativi di trattamento e Buffone, il quale manifesta apprezzamento per il provvedimento che tende al miglioramento dell'efficienza dell'Arma, tanto più necessario in questa epoca in cui la delinquenza ha manifestazioni estremamente preoccupanti.

La Commissione passa quindi all'esame degli articoli e li approva senza modificazioni.

In fine di seduta il provvedimento è votato a scrutinio segreto ed approvato.

Proposte di legge:

Pietrobono ed altri: Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione di medaglia d'oro al valor militare al comune di Vallerotonda, in provincia di Frosinone (186);

Bo ed altri: Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione di medaglia d'oro al valor militare alla città di Nizza Monferrato (283);

Lucchesi ed altri: Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione della onorificenza al valor militare alle città di Piombino e Portoferraio (975);

Santi ed Orlandi: Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione di medaglia d'oro al valor militare alla città di Urbina (1076);

Cervone: Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione di medaglia d'oro al comune di Cisterna in provincia di Latina (1077);

Giannini ed altri: Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione di medaglia d'oro alla città di Bari (1272);

Senatore Venturi Giovanni: Riapertura e proroga del termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione di proposte di ricompense al valor militare (*Approvata dal Senato*) (1514);

Cicerone ed altri: Deroga al decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione di una proposta di assegnazione della medaglia d'oro della Resistenza al comune di L'Aquila (1711);

Rossinovich ed altri: Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione di ricompensa al valor militare alla città di Sesto San Giovanni (1870);

Lucifredi: Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione di medaglia d'oro al valor militare alla città di Ventimiglia (2110).

L'Onorevole Caiati, il quale sostituisce il relatore Napoli assente, illustra favorevolmente il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto nominato a suo tempo; altrettanto favorevolmente si dichiarano i deputati Guadalupi e Boldrini.

La Commissione passa quindi all'esame degli articoli e approva i due articoli di detto testo unificato.

L'articolo 1 proroga al 31 dicembre 1970 il termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione di proposta al valor militare per i caduti, i comuni e le provincie; precisa altresì che le proposte con le relative documentazioni dovranno essere inviate per il primo esame alla Commissione Unica Nazionale riconoscimento qualifiche partigiane, presso il Ministero della difesa.

L'articolo 2 stabilisce che sono considerate inoltrate nel termine legale le domande per il riconoscimento della qualifica e le proposte per le decorazioni al valor militare previste dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 517, formulate entro il 30 giugno 1948 che, sulla base degli elementi in possesso dell'Ufficio per il servizio riconoscimento qualifiche e per le ricompense ai partigiani, risultino regolarmente acquisiti agli atti dell'Ufficio stesso, prima dell'entrata in vigore della legge 28 marzo 1968, n. 341.

La Commissione approva anche il seguente titolo del testo unificato delle proposte di legge: « Riapertura e proroga del termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione di proposte al valor militare per i caduti, i comuni e le provincie.

In fine di seduta il provvedimento è votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 1969, ORE 19. — *Presidenza del Presidente* MATTARELLA. — Interviene il Sottosegretario per la difesa, Elkan.

Disegno di legge:

Rivalutazione degli assegni di pensione d'invalidità e di lungo servizio agli ex militari già dipendenti dalle cessate Amministrazioni italiane dell'Eritrea, della Libia e della Somalia (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla III Commissione*) (2060).

Su proposta del Relatore Caiati la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,15.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 1969, ORE 17,15. — *Presidenza del Presidente* ROMANATO. — Intervengono i sottosegretari di Stato Bellisario, Buzzi e Limoni.

Disegno di legge:

Retribuzione economica ai presidenti ed ai componenti delle commissioni dell'esame di Stato di licenza di scuola media (*Parere della V Commissione*) (1709).

La Commissione passa all'esame degli articoli.

Il sottosegretario Buzzi si dichiara contrario ad un emendamento dei deputati Granata, Tedeschi, Pascariello, Levi Arian Giorgina e Sanna tendente a sostituire all'ultimo comma dell'articolo 1 le parole « di lire 1.200 » con le parole « di lire 3.000 »; egualmente contrario ad un emendamento del deputato Moro Dino tendente a sostituire al primo comma dell'articolo 1 le parole « lire 5.000 » con le parole « lire 3.000 » e al secondo comma le parole « lire 1.200 » con le parole « lire 1.400 ». Il relatore Bertè si rimette alla Commissione.

La Commissione respinge i due emendamenti ed approva senza modificazioni i tre articoli di cui consta la proposta di legge. Quest'ultima viene votata a scrutinio segreto al termine della seduta risultando approvata.

Proposte di legge:

Nannini ed altri: Modifica alla legge 23 maggio 1964, n. 380, recante norme per le nomine e concorsi a posti di direttore didattico in prova (*Parere della I Commissione*) (253);

Ianniello: Nuove norme sui concorsi e sulle nomine dei direttori didattici (*Parere della I Commissione*) (1963).

Non essendo ancora pervenuto il parere della I Commissione Affari Costituzionali sulle due proposte di legge e sugli emendamenti alla proposta n. 253, il Presidente Romanato rinvia ad altra seduta il seguito della discussione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17,45.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 1969, ORE 17,45. — *Presidenza del Presidente ROMANATO.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato Bellisario e Limoni.

Proposte di legge:

Romanato ed altri: Sistemazione dei presidi idonei (734);

Ianniello: Norme per l'inquadramento nei ruoli organici dei professori idonei o compresi nella graduatoria di merito a posti di preside nei licei classici, nei licei scientifici e negli istituti magistrali (*Parere della V Commissione*) (1052).

Il relatore Dall'Armellina illustra le due proposte di legge che riguardano la sistemazione dei presidi idonei. Dopo essersi soffermato sui singoli articoli, conclude in senso favorevole pur prospettando l'opportunità di alcune modifiche.

Il deputato Tedeschi propone che la Commissione deliberi di richiedere il trasferimento in sede legislativa dei due provvedimenti. A tale proposta si associano, a nome dei rispettivi gruppi, i deputati Moro Dino, Biasini, Canestri, Mattalia, ed il relatore Dall'Armellina.

Dopo che il sottosegretario di Stato Limoni si è dichiarato favorevole alla proposta avanzata dal deputato Tedeschi, pur affermando la necessità di una serie di modifiche che si dovranno apportare ai due provvedimenti, la Commissione delibera all'unanimità di richiedere il trasferimento in sede legislativa delle proposte nn. 734 e 1052.

Proposte di legge:

Belci ed altri: Modificazioni e integrazioni della legge 19 luglio 1961, n. 1012, riguardante l'istituzione

di scuole con lingua di insegnamento slovena nelle province di Trieste e Gorizia (*Parere della I e della V Commissione*) (558);

Skerc ed altri: Istituzione del ruolo ispettivo e del ruolo direttivo per le scuole elementari con lingua d'insegnamento slovena di Trieste e Gorizia e istituzione del posto di viceprovveditore per le scuole con lingua di insegnamento slovena della regione Friuli-Venezia-Giulia (*Urgenza*) (*Parere della I e della V Commissione*) (686).

Il Presidente Romanato, ricordato che la Commissione aveva deliberato nella seduta del 29 ottobre di richiedere il trasferimento in sede legislativa dei due provvedimenti in oggetto, chiarisce che essi sono stati nuovamente posti all'ordine del giorno della Commissione, in sede referente, poiché la Commissione Bilancio, che su di essi doveva esprimere il proprio parere, ha prospettato alla Commissione la opportunità di procedere ad un preliminare esame delle due proposte di legge al fine di elaborare un testo unificato, anche sulla base delle indicazioni emerse nel corso della discussione, riservandosi la Commissione Bilancio di riprendere in esame, con favorevole orientamento, tale eventuale nuovo testo per il parere sulle conseguenze finanziarie.

Rileva tuttavia che tale procedura della Commissione Bilancio tende a predeterminare una decisione sulla eventuale redazione di un testo unificato che rientra nella esclusiva competenza della Commissione di merito.

Dopo che la Commissione si è associata alle osservazioni del Presidente Romanato, il deputato Moro Dino propone l'istituzione di un comitato ristretto per elaborare un testo unificato delle due proposte di legge da sottoporre alla Commissione Bilancio. Il deputato Raicich si associa a tale proposta, esprimendo l'augurio che il comitato ristretto esaurisca il proprio lavoro con la maggiore rapidità possibile.

La Commissione delibera quindi di istituire il comitato ristretto che risulta composto dal Presidente Romanato e dai deputati Rausa, Rognoni, Raicich, Moro Dino, Nicolazzi, Giomo, Nicosia, Canestri, Mitterdorfer.

Proposta di legge:

Zaccagnini ed altri: Estensione dell'applicazione delle norme previste dalla legge 28 marzo 1968, n. 359, concernente l'immissione nei ruoli degli istituti statali di istruzione artistica degli insegnanti non di ruolo in possesso di particolari requisiti (1475).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge.

Il relatore Biasini fornisce alcuni chiarimenti sulla base dei quesiti e delle richieste emerse nella seduta precedente e ribadisce la richiesta di trasferimento in sede legislativa.

A tale richiesta si dichiarano favorevoli i deputati Moro Dino e Granata, quest'ultimo sciogliendo positivamente la riserva manifestata nella precedente seduta, ed il sottosegretario di Stato Bellisario.

La Commissione delibera all'unanimità di richiedere il trasferimento in sede legislativa della proposta n. 1475.

Proposta di legge:

Senatore De Luca: Integrazione dell'articolo 22, ultimo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 831, modificato con legge 27 ottobre 1964, n. 1105, recante norme sull'assunzione in ruolo degli insegnanti tecnico-pratici e degli insegnanti di arte applicata (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1629).

Il relatore Bertè illustra favorevolmente la proposta di legge e conclude proponendo che la Commissione deliberi di richiederne il trasferimento in sede legislativa. Con il parere favorevole del sottosegretario di Stato Limoni, il quale si riserva di presentare in un secondo tempo eventuali emendamenti, la Commissione delibera all'unanimità di richiedere il trasferimento in sede legislativa della proposta n. 1629.

Proposta di legge:

Calvetti ed altri: Particolari condizioni di ammissibilità al concorso a posti di preside negli istituti tecnici agrari, commerciali, industriali e nautici (1808).

Il relatore Racchetti illustra la proposta di legge, che prevede particolari condizioni di ammissibilità al concorso a posti di preside negli istituti tecnici agrari, commerciali, industriali e nautici, concludendo in senso favorevole.

Intervengono quindi i deputati Dall'Armellina e Rausa che si dichiarano favorevoli alla proposta; i deputati Raicich, Granata, Moro Dino e Biasini si dichiarano invece contrari qualora l'attuale testo non venga modificato. Dopo la replica del relatore Racchetti, il quale preannuncia un emendamento tendente ad aggiungere al primo comma dell'articolo unico dopo la parola « corrispondente » le parole « forniti di laurea » e propone che la Commissione deliberi di richiedere il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge, interviene il sottosegretario di Stato Bellisario

il quale fornisce alla Commissione una serie di dati e di chiarimenti e, conclusivamente, si dichiara favorevole alla richiesta di sede legislativa.

La Commissione delibera quindi all'unanimità di richiedere il trasferimento in sede legislativa della proposta n. 1808, riservandosi di discutere in quella sede l'emendamento preannunciato dal relatore sul quale si trova d'accordo.

Al termine della seduta il deputato Tedeschi sollecita l'iscrizione all'ordine del giorno della Commissione per venerdì mattina delle proposte di legge nn. 1834 e 1835 per le quali è stata concessa la sede legislativa. Il deputato Raicich sollecita la iscrizione all'ordine del giorno della proposta n. 270.

Il Presidente Romanato accoglie la richiesta del deputato Tedeschi, precisando che le proposte nn. 1834 e 1835 verranno iscritte all'ordine del giorno di venerdì mattina al termine della seduta in sede referente. Assicura il deputato Raicich che la proposta n. 270 verrà posta all'ordine del giorno alla ripresa dei lavori in gennaio.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,15.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 1969, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente BARONI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Vincenzo Russo.

Disegno di legge:

Norme integrative della legge 6 agosto 1966, n. 652, concernente lo studio dei provvedimenti a difesa della città di Venezia ed a salvaguardia dei suoi caratteri ambientali e monumentali (1887).

La Commissione prosegue la discussione del disegno di legge.

Il Presidente Baroni dà notizia del parere favorevole espresso dalla I Commissione.

La Commissione approva quindi senza modificazioni gli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge.

Sull'articolo 4 intervengono il deputato Guarra, che si dichiara favorevole all'approvazione di tale articolo senza modificazioni, date le particolari finalità cui si intende con esso perseguire; il relatore Degan, che sottolinea la necessità della norma in esame, ed il

Sottosegretario Russo Vincenzo, che al fine di accelerare l'attuazione di quanto previsto dal provvedimento in discussione, invita il deputato Busetto a ritirare un emendamento soppressivo del secondo comma dell'articolo 4, da lui presentato insieme ad altri colleghi della sua parte politica.

Interviene quindi il deputato Vianello, che, anche a nome della sua parte politica, rileva il ritardo con il quale si è finora intervenuti per la soluzione dei problemi della città di Venezia, di cui sottolinea la gravità, ed in considerazione di tale situazione dichiara di ritirare l'emendamento Busetto ed altri soppressivo del secondo comma dell'articolo 4 ed un emendamento tendente a modificare il primo comma dell'articolo 5, pure presentato insieme ad altri colleghi della sua parte politica, sollecitando nel contempo interventi organici e programmati, che valgano a risolvere i gravi problemi della laguna veneta, sulla base di approfonditi studi e sperimentazioni, anche per risolvere le questioni di ordine economico e sociale.

La Commissione approva quindi senza modificazioni gli articoli 4, 5, 6 e 7 del disegno di legge.

Il deputato Fiorot, preannunciando il voto favorevole della sua parte politica sul disegno di legge, dichiara che gli interventi previsti potranno servire anche alla ripresa socio-economica della città di Venezia ed invita il Governo ad accelerare la realizzazione degli interventi stessi, prospettando la possibilità che, qualora si manifestino ritardi in tal senso, la Commissione proceda ad un accertamento delle relative cause, anche mediante una eventuale visita del centro di Voltabarozzo. Il deputato Guarra, nel preannunciare il voto favorevole al provvedimento della sua parte politica, auspica che nell'esecuzione delle opere necessarie alla salvaguardia del patrimonio storico ed artistico della città di Venezia, siano fatti prevalere gli interessi culturali su quelli meramente privatistici.

Il Sottosegretario Russo Vincenzo dichiara che il Comitato interministeriale di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 1966, n. 652, ha proseguito alacremente nei suoi lavori, sottolinea l'importanza degli studi e delle sperimentazioni che saranno condotti dal Centro di Voltabarozzo, ed assicura il costante interessamento del Governo per la soluzione dei problemi di Venezia.

Il deputato Busetto preannuncia quindi la presentazione di una interrogazione relativa alla direzione del centro di Voltabarozzo.

Il Presidente Baroni formula infine l'auspicio che il voto che la Commissione si appresta a esprimere rappresenti un utile contributo per conservare quella meravigliosa creazione dell'uomo e della natura che è Venezia con la sua laguna.

Il disegno di legge è quindi votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,45.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 1969, ORE 10,45. — *Presidenza del Presidente BARONI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Russo Vincenzo.

Proposta di legge:

Fracassi: Norme integrative alla legge 4 gennaio 1968, n. 5, recante provvedimenti per l'eliminazione delle baracche ed altri edifici malsani costruiti in Abruzzo in dipendenza del terremoto del 13 gennaio 1915 (*Urgenza*) (731).

Il Relatore Carra, dopo aver dato notizia del parere favorevole con modifiche espresso dalla V Commissione sulla proposta di legge, accenna alla opportunità di introdurre talune modifiche alla legge 4 gennaio 1968, n. 5, per quanto attiene soprattutto all'assegnazione degli alloggi da costruire ed al reperimento delle relative aree, e conclude proponendo che la Commissione richieda che la proposta di legge le sia assegnata in sede legislativa, riservandosi di approfondire successivamente la sua relazione e di proporre eventuali modifiche.

Dopo l'intervento del deputato Todros, che dichiara di concordare sulla proposta formulata dal relatore, con le riserve già formulate dal relatore stesso, la Commissione delibera alla unanimità di richiedere che la proposta di legge le sia assegnata in sede legislativa.

Proposte di legge:

Raffaelli ed altri: Disciplina del commercio a posto fisso (528);

Grassi Bertazzi: Sospensione temporanea del rilascio delle licenze di commercio (924);

Origlia ed altri: Attuazione del programma di sviluppo economico nazionale per la parte relativa alla disciplina del commercio a posto fisso (1118);

Baldani Guerra ed altri: Istituzione dell'albo dei commercianti, sospensione del rilascio delle licenze di commercio e nuove norme per i comuni (1125);

Scotti ed altri: Disciplina del commercio (1237);

Monti ed altri: Modificazioni all'articolo 3 del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, concernente la disciplina del commercio di vendita al pubblico (1339);

(Parere alla XII Commissione).

Il Presidente Baroni chiarisce che i provvedimenti in questione sono stati assegnati per il parere alla IX Commissione su sua richiesta in relazione al contenuto del Capo II del nuovo testo dei provvedimenti in discussione elaborate dal Comitato ristretto costituito presso la XII Commissione.

Il relatore Degan riferisce sulle proposte di legge e sul testo unificato trasmesso dalla XII Commissione, ponendone in rilievo le implicazioni di natura urbanistica. Formula quindi alcune considerazioni critiche sotto il profilo urbanistico circa il contenuto dei previsti piani di sviluppo e di adeguamento e dei piani intercomunali e circa la relativa procedura di approvazione, e prospetta la opportunità di introdurre talune modifiche alle norme riguardanti tali questioni.

Il deputato Todros, dopo aver sottolineato la necessità di un coordinamento tra piani relativi alle attrezzature commerciali e piani urbanistici, rileva che da tale connessione sono state poi fatte discendere errate conseguenze. Prospetta quindi la opportunità di fare riferimento per la soluzione del problema, agli articoli 7 e 13 della legge n. 1150 del 1942 ed all'articolo 17 della legge n. 765 del 1967, e propone di richiedere una proroga per l'espressione del parere, da rendere vincolante, e da formulare in emendamenti da introdurre agli articoli del capo II del testo trasmesso dalla XII Commissione.

Il deputato Carra, dopo aver dichiarato di concordare con quanto proposto dal deputato Todros, propone di operare una distinzione, ai fini della espressione del parere, tra licenze di commercio già concesse e nuove licenze, anche ai fini della tutela di coloro che già svolgono una attività commerciale, collegando il rilascio di nuove licenze ai piani urbanistici e prevedendo nel contempo norme destinate a valere nel periodo transitorio.

Il deputato Amodèi si associa alle proposte formulate dal deputato Todros, anche al fine di pervenire ad una pianificazione della rete di distribuzione correlata alla pianificazione urbanistica.

Il Presidente Baroni prospetta la opportunità di limitare la discussione all'aspetto più propriamente urbanistico del problema, senza peraltro modificare le norme in vigore circa

il contenuto dei piani urbanistici, anche al fine di non rendere troppo analitiche le norme stesse. Propone quindi, e la Commissione delibera, di chiedere una proroga per la espressione del parere in questione, al fine di consentire un approfondimento del problema e sollecita a tal fine la predisposizione di uno schema di tale parere dai parte dei membri della Commissione maggiormente interessati al problema.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,40.

TRASPORTI (X)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 1969, ORE 10. —
Presidenza del Presidente GUERRINI GIORGIO.
— Interviene il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, Gaspari.

Disegno di legge:

Determinazione degli organici del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2121).

Il relatore Querci osserva come gli organici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato necessitino di un'opportuna integrazione in conseguenza della riduzione dell'orario di lavoro prevista dalla legge n. 591 del 1969 che, fra l'altro, è intervenuta in un momento in cui il servizio veniva funzionalmente potenziato. Dopo aver analizzato i singoli articoli del disegno di legge, conclude sollecitando l'approvazione del provvedimento.

Dopo brevi interventi dei deputati Damico e Belci, che si dichiarano favorevoli al disegno di legge, il Presidente Guerrini comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole, mentre la Commissione affari costituzionali non ha ancora trasmesso il suo parere.

Rinvia pertanto il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,15.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 1969, ORE 10,15. —
Presidenza del Presidente GUERRINI GIORGIO.
— Interviene il Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, Volpe.

Proposta di legge:

Ianniello: Norme a favore dei dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato assimilabili agli ex combattenti (*Parere alla VII Commissione*) (871).

Il relatore Salomone ribadisce la sua opinione favorevole sulla proposta di legge, di cui sottolinea le finalità perequative. Dopo un breve intervento del deputato Damico e dopo che il Sottosegretario Volpe ha espresso l'avviso contrario del Governo, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole, suggerendo alla competente Commissione di merito di portare ad un anno il termine previsto dall'articolo 2 del provvedimento.

Proposta di legge:

Zappa: Norme per la prevenzione e la tutela della incolumità fisica del personale addetto al maneggio o al trasporto di danaro e valori (*Parere alla II Commissione*) (904).

Il relatore Ianniello riferisce ampiamente sul provvedimento, di cui sottolinea l'opportunità.

Dopo che il deputato Damico ha mosso alcune osservazioni, pur concordando sul fatto che l'iniziativa legislativa risponde ad una obiettiva esigenza, e dopo che il Sottosegretario Volpe ha espresso l'avviso contrario del Governo per ragioni finanziarie e pratiche, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole, suggerendo alla Commissione di merito che delle commissioni di cui all'articolo 16 facciano parte anche rappresentanti dei lavoratori.

Proposta di legge:

Roberti ed altri: Orario di lavoro e riposo settimanale ed annuale dei lavoratori dipendenti (*Parere alla XIII Commissione*) (280).

Su proposta del relatore Marraccini, la Commissione delibera di esprimere parere contrario trattandosi di problema ormai superato.

Proposta di legge:

Foderaro e Caiazza: Rivalutazione dell'anzianità maturata nelle forze armate e nei corpi di polizia dai sottufficiali e appuntati passati all'impiego civile (*Parere alla I Commissione*) (22).

Su proposta del relatore Salomone, con il quale non concorda il Sottosegretario Volpe, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Istituzione di un ufficio nazionale di collocamento della gente dell'aria (*Parere alla XIII Commissione*) (328).

Su proposta del relatore Querci la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SULL'INDAGINE CONOSCITIVA SUI TRASPORTI TERRESTRI IN ITALIA.

Il Presidente Guerrini comunica che l'Ufficio di Presidenza della Commissione integrato con i rappresentanti di tutti i gruppi, ha elaborato uno schema dei lavori dell'indagine deliberata dalla Commissione nella seduta del 26 novembre scorso, alla quale ha dato la sua autorizzazione il Presidente della Camera con nota del 28 novembre.

Dopo interventi dei deputati Querci, Alessandrini, Russo Ferdinando, Gatto e Guglielmino, la Commissione approva il suddetto schema che, articolando l'indagine in particolare sui problemi dei trasporti nelle zone metropolitane e su quelli dei trasporti nel Mezzogiorno e nelle Isole, definisce i temi specifici che saranno oggetto di studio.

Il Presidente Guerrini si riserva di trasmettere al Presidente della Camera il programma di lavoro testé approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,10.

INDUSTRIA (XII)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 1969, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente* SERVADEI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Biagioni.

Disegno di legge:

Aumento del fondo di dotazione dell'EFIM, Ente partecipazioni e finanziamenti industria manifatturiera (*Approvato dal Senato*) (*Parere alla V Commissione*) (2073).

Il relatore Erminero, chiarite le origini e la ratio del provvedimento diretto ad aumentare il fondo di dotazione dell'EFIM di cento miliardi distribuiti in quattro esercizi finanziari, riassume la storia di tale ente e lo sviluppo delle sue attività, volte soprattutto a creare le condizioni di espansione della media industria manifatturiera (qualificazione professionale, efficienza aziendale) intorno ai

grandi poli di sviluppo del Mezzogiorno. Dopo aver sintetizzato in alcune cifre l'aumento della manodopera dipendente dal gruppo e la ripartizione per settore dei suoi investimenti, avanza talune osservazioni problematiche circa i rapporti di competenza tra le aziende EFIM e quelle IRI al fine di una più organica distribuzione produttiva nell'ambito delle partecipazioni statali. Conclude esprimendo parere favorevole sul provvedimento.

Il deputato Girardin lamenta come ancora una volta ci si trovi di fronte al non risolto problema di una non definita ripartizione produttiva e merceologica tra i grandi gruppi a partecipazione statale ed auspica che in sede CIPE si ponga finalmente riparo a tale incresciosa situazione.

Il deputato Servello, affermato che in sede di programmazione lo Stato deve stabilire i limiti di competenza dell'attività degli enti da esso controllati, giudica incongruente il fatto che i problemi delle partecipazioni statali non siano di competenza primaria della Commissione industria ed auspica che la riforma del regolamento possa ovviare a tale inconveniente.

Per il deputato Tocco l'aspetto più preoccupante del provvedimento è che esso non indica le linee generali dell'intervento che lo EFIM si propone di operare in relazione ai nuovi fondi stanziati. Cita poi esempi concreti per dimostrare che la sovrapposizione di competenze tra l'EFIM e l'IRI si risolve spesso in compromessi aziendali non produttivi, prescindendo dalle funzioni istituzionali dei singoli enti e dalle direttive della programmazione economica generale.

Intervengono quindi brevemente i deputati Helfer e Cocco Maria per auspicare che il nuovo regolamento assegni il settore delle partecipazioni statali alla competenza primaria della XII Commissione industria e che il Ministro delle partecipazioni statali riferisca quanto prima alla Commissione su tutti i complessi problemi sollevati nel corso della discussione.

Il Presidente Servadei, assicurata la Commissione che si farà parte diligente per provocare l'auspicato incontro con il Ministro delle partecipazioni statali e per far conoscere nelle sedi opportune l'orientamento emerso dalla discussione circa le auspiccate future competenze della Commissione, sottolinea che il compito precipuo dell'EFIM in relazione al Mezzogiorno è quello di creare l'ambiente promozionale e imprenditoriale favorevole all'avvio di iniziative industriali e non di assumerne permanentemente la gestione.

Dopo la replica del relatore Erminero e brevi dichiarazioni di voto dei deputati Servello e Tocco che, pur aderendo al parere favorevole, ribadiscono le proprie riserve, la Commissione adotta il seguente parere nello schema proposto dal relatore Erminero:

« La Commissione Industria, nell'esprimere parere favorevole al disegno di legge 2073 sull'aumento del fondo di dotazione dell'EFIM, riconoscendo l'impostazione dell'ente volta a creare nel settore della media industria manifatturiera iniziative di promozioni imprenditoriali nel sud del paese, avverte come il continuo espandersi delle attività facenti capo alle partecipazioni statali, renda urgente un riordino delle partecipazioni statali secondo un più preciso, coordinato indirizzo programmatico dell'intervento pubblico in campo industriale ».

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,15.

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 1969, ORE 11,15. — Presidenza del Presidente SERVADEI. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Biagioni e Lattanzio.

Disegno di legge:

Nuova misura dell'aliquota massima d'imposta per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine e Pordenone (1696).

Il relatore Erminero riassume le ragioni del provvedimento che, al fine di superare le difficoltà finanziarie derivate alle camere di commercio di Udine e di Pordenone dalla loro separazione avvenuta in seguito all'istituzione della provincia di Pordenone, stabilisce per le suddette camere di commercio l'imposta camerale prevista dall'articolo 52, lettera c) del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 nella misura del 2,50 per cento per il biennio 1969-1970 e del 2 per cento per gli anni successivi. Propone quindi un emendamento tendente a far decorrere il provvedimento a partire dall'anno finanziario 1970.

Nella discussione generale intervengono i deputati Servello, Tocco, Cocco Maria, Olmini e Alesi che convengono sostanzialmente nel chiedere al Governo maggiori chiarimenti circa l'ammontare della maggiorazione d'imposta ed il suo impiego.

Dopo una breve replica del relatore Erminero, il Sottosegretario Biagioni si dice di-

sposto a fornire i chiarimenti richiesti in altra seduta, pur giudicando d'importanza relativamente secondaria l'entità del gettito dell'imposta in questione nel contesto della imminente riforma generale delle Camere di commercio.

Su proposta del Presidente la Commissione delibera di rinviare il seguito della discussione alla seduta di domani.

Proposte di legge:

Raffaelli ed altri: **Disciplina del commercio a posto fisso (528);**

Grassi Bertazzi: **Sospensione temporanea del rilascio delle licenze di commercio (924);**

Origlia ed altri: **Attuazione del programma di sviluppo economico nazionale per la parte relativa alla disciplina del commercio a posto fisso (1118);**

Baldani Guerra ed altri: **Istituzione dell'albo dei commercianti, sospensione del rilascio delle licenze di commercio e nuove norme per i comuni (1125);**

Scotti ed altri: **Disciplina del commercio (1237);**

Monti ed altri: **Modificazioni all'articolo 3 del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, concernente la disciplina del commercio di vendita al pubblico (1339).**

Continua la discussione generale.

Il deputato Olmini, ricordato che il testo unificato è frutto di un lungo, proficuo e non compromissorio lavoro comune, rileva che esso giunge comunque in ritardo rispetto alle esigenze di rinnovamento del settore e che le modifiche nel frattempo intervenute hanno corrisposto agli interessi dei grandi gruppi privati come dimostrano i recenti insediamenti della grande distribuzione, avvenuti tutti in zone ad alto reddito al di fuori di ogni criterio di pianificazione commerciale. Respinge l'accusa di gretto corporativismo mossa agli esercenti tradizionali ed imputa il fenomeno della cosiddetta polverizzazione al fatto che il commercio al minuto è stato il serbatoio di scarico della massiccia fuga dalle campagne verificatasi negli ultimi decenni. Delineate le conseguenze negative d'una indiscriminata liberalizzazione del settore, afferma che la riduzione dei costi di gestione, possibile attraverso le economie di scala realizzate dalla grande distribuzione, non si riflette sui prezzi ma va a vantaggio del profitto. A suo avviso la linea da seguire per ammodernare le tecniche distributive è quella di indurre le piccole e medie imprese ad associarsi attraverso opportuni incentivi. Gli aspetti positivi del testo unificato si riassumono in tre punti: la funzione primaria dei

Comuni; la programmazione commerciale, che per essere efficace si deve avvalere della fissazione di contingenti precisi e deve essere animata da commissioni largamente rappresentative; il collegamento con gli organi regionali.

Dopo aver ribadito che il problema fondamentale che il provvedimento è chiamato a risolvere è quello della programmazione degli insediamenti commerciali, afferma che per rinnovare il settore distributivo nel suo complesso occorre una politica commerciale globale che, al di là delle disposizioni del testo unificato, affronti i problemi del credito, dei fitti, degli incentivi, eccetera.

Passando alle osservazioni specifiche, esprime a proposito del registro talune preoccupazioni per un suo eventuale uso corporativo e discriminatorio. Avanza anche riserve sulla definizione di ambulante che dovrebbe comprendere, a suo avviso, anche le forme più moderne di tale banca commerciale. Ritiene anche che le cooperative iscritte al registro della cooperazione debbano essere escluse dall'albo e che i piani commerciali debbano essere approvati dai consigli comunali. Accennato al problema della pubblicità, conclude auspicando, a nome del suo gruppo, un rapido esame del testo unificato.

Il deputato Servello ricorda anzitutto che la Commissione lavori pubblici ha chiesto di esprimere il proprio parere sul testo unificato ed auspica che la discussione generale non sia chiusa prima che la Commissione abbia acquisito tale parere che suppone sia assai articolato e importante. Dopo aver definito le posizioni espresse dal deputato Olmini come corporative in senso deteriore ed aver espresso dubbi sulla asserita unanimità del Comitato ristretto, contraddetta, a suo avviso, dalle aperte riserve di taluni gruppi, rileva il carattere conservatore del testo unificato, contrastante sia col programma di sviluppo economico che prevede la abolizione delle licenze, sia con le decisioni del CNEL, sia con le disposizioni del Trattato di Roma. A suo avviso, tale testo meriterebbe di essere dibattuto nella più congrua sede dell'aula per consentire alla più vasta opinione pubblica di prendere conoscenza delle bardature burocratiche con cui si intende paralizzare il settore commerciale. Esprime la convinzione che la massa dei consumatori va difesa eliminando i vari balzelli che si interpongono tra la produzione e la distribuzione e non con complicati piani che alla prova pratica si dimostrano inapplicabili. Definito il registro istituito dal capo primo come un'inutile bardatura amministrativa ed espressa la

sua preoccupazione per l'inclusione in esso dell'ambulantato, afferma che l'urbanistica commerciale disciplinata dal capo secondo congela, attraverso il previsto contingentamento, ogni possibilità di sviluppo moderno del commercio; l'incerta dizione dell'articolo lascia inoltre troppo margine per interpretazioni discrezionali. Se non si rielabora tutta la materia si rischia, a suo avviso, di attuare un blocco delle strutture commerciali a vantaggio della parte meno avveduta e più conservatrice del settore. Lamenta quindi che il capo terzo mantenga il sistema delle licenze aggiungendo anzi ulteriori vincoli e discrezionalità. Afferma infine che il testo unificato, se approvato nella sua attuale formulazione, creerebbe il monopolio di fatto del commercio già stabilito, con conseguenze assai negative sui prezzi e sulla occupazione.

Dopo che il Presidente Servadei ha precisato che il parere della Commissione lavori pubblici sul testo unificato può essere recepito dalla Commissione alla fine della discussione generale per essere tenuto presente in sede di discussione degli articoli, prende la parola il deputato Scotti che, ricordato come la sua proposta di legge prevedesse in stretta complementarietà l'abolizione del sistema delle licenze e una programmazione commerciale capace di condizionare le scelte degli operatori, dichiara che lo spirito di tali principi è in parte presente nel testo unificato. Ciò che occorre programmare, a suo avviso, è l'impianto della impresa commerciale, *a priori* rispetto alle decisioni di investimento; la programmazione commerciale deve però superare il fatto settoriale e inquadrarsi, rispettando rigorosamente la gerarchia dei vari livelli, nella pianificazione generale. Ritiene che da questo punto di vista il testo unificato non sia del tutto soddisfacente, poiché non riesce ad evitare le ipotesi rigidamente predeterminate (contingente) e a collegarsi organicamente ad una più vasta visione di pianificazione del territorio.

Passando al problema delle procedure, si dice d'accordo sul fatto che l'approvazione dei piani spetta ai Comuni e che occorre garantire la partecipazione di tutti gli interessi, non solo all'interno delle commissioni. Lamenta inoltre che si discute del settore commerciale senza che siano disponibili i dati globali circa l'effettiva efficienza economica del settore stesso. È comunque importante, a suo avviso, che i piccoli esercenti si rendano conto che in campo commerciale i costi sono fisiologicamente crescenti e che quindi non si può sfuggire al problema dell'ammo-

dernamento; il provvedimento deve dunque avere il carattere di una legge-quadro che consenta interventi di sostegno e di stimolo verso le forme nuove di distribuzione che non si identificano necessariamente con i grandi gruppi finanziari.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,30.

LAVORO (XIII)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 1969, ORE 9,55. —
Presidenza del Presidente BIAGGI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Vetrone.

All'inizio di seduta il deputato Tognoni propone che, a favore dei familiari delle vittime e dei feriti della strage di venerdì 12 dicembre a Milano, siano disposti provvedimenti — pensioni o vitalizi — che valgano a ripararli, almeno sul piano finanziario, della grave disgrazia che li ha colpiti. In proposito sarebbe opportuno prendere immediati contatti con il Governo e con la Commissione affari interni.

Il deputato Pisicchio si associa alla proposta, auspicando che il Governo si faccia promotore di un provvedimento che concerna tutte le vittime civili di ogni tragico evento.

Il deputato Camba si associa alla proposta; con essa concorda anche il deputato Polotti, il quale sottolinea, pur augurandosi che simili tragici episodi non abbiano più a ripetersi, l'opportunità di una disciplina generale a favore delle vittime civili.

Anche il deputato Alini concorda sulla proposta, facendo presente la necessità che si tratti non già di un provvedimento *una tantum*, ma di misure a carattere continuativo.

Il deputato Pucci di Barsento esprime il suo consenso, facendo presente l'esigenza di un provvedimento che disponga misure per tutti i casi di vittime, non solo di eventi eccezionali, come quello tragico di Milano, ma anche di eventi naturali.

Il sottosegretario di Stato Vetrone dichiara che il Ministero del lavoro, nell'ambito delle sue competenze, è in linea di massima favorevole alla proposta, sulla quale, comunque, si riserva di prendere i dovuti contatti con la Presidenza del Consiglio.

Il Presidente Biaggi prende atto con consenso della volontà unanime espressa dalla Commissione.

Proposte di legge:

Benocci ed altri: Modificazione della legge 3 febbraio 1963, n. 77, avente per oggetto disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini in materia di integrazione guadagni (699);

Boiardi ed altri: Modificazione alla legge 3 febbraio 1963, n. 77, relativa a disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini in materia di integrazione guadagni (1499).

Dopo che i deputati Pisicchio, Polotti, Bardelli, Borra, Alini e Caponi hanno sottolineato come le due proposte di legge si differenzino nettamente, anche in ordine al finanziamento, dal disegno di legge n. 2000, recentemente approvato in sede legislativa dalla Commissione; e come quindi il parere favorevole già espresso rimanga comunque valido, il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Vetrone, concorda con l'opinione che non sussista formalmente analogia di materia tra le proposte e il disegno di legge. Il Governo considera con favore le proposte di legge stesse, ma è preoccupato che la loro approvazione possa comportare un appesantimento della già difficile situazione finanziaria della Cassa integrazione guadagni. Pertanto, propone di riservare al ministro del lavoro, di concerto con quello del tesoro, la facoltà di modificare, in relazione all'andamento della gestione, la misura del contributo previsto dall'articolo 8 della legge 3 febbraio 1963, n. 77; sarà così possibile disporre, eventualmente, di contribuzioni in grado di coprire pienamente l'onere del provvedimento.

Il deputato Polotti, pur non dichiarandosi contrario in linea di principio alla proposta governativa, fa presente l'opportunità che, prima di aumentare le aliquote, si rivedano i *plafonds* contributivi, oggi inadeguati alla crescita delle retribuzioni medie nel settore. Con l'occasione, richiama l'attenzione sulla convenienza di uniformarsi, nel nostro paese, ai criteri vigenti in numerosi ordinamenti stranieri, nei quali le aliquote contributive non sono eccessivamente alte, ma d'altro canto è esclusa la previsione di massimali, fissandosi, viceversa, se del caso, dei minimali.

Il deputato Bardelli rileva che, a suo avviso, l'estensione ai dipendenti delle aziende artigiane delle provvidenze già disposte per

gli altri lavoratori del settore edile non aggraverà il *deficit* della Cassa integrazione guadagni. Comunque, può accedere alla proposta del Governo, suggerendo di modificarla, per altro, nel senso di non rendere permanente la facoltà di variare delle aliquote. Inoltre, è opportuno che il Governo, prima di avvalersi di tale facoltà, senta le organizzazioni sindacali interessate. Conclude sottolineando l'urgenza di approvare le proposte di legge.

Il deputato Caponi osserva che, per reperire i fondi necessari al finanziamento delle proposte di legge, sarebbe sufficiente impegnarsi con maggiore energia nella lotta contro le evasioni contributive.

Il Presidente Biaggi, concludendo la discussione, assicura il suo interessamento affinché le proposte di legge possano essere portate entro la settimana all'esame della Commissione in sede legislativa, come già da tempo richiesto.

Proposte di legge:

Scalia: Modificazione della legge 4 febbraio 1958, n. 23, che prevede norme per il conglobamento e le perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani (821);

Ianniello: Modificazione della legge 4 febbraio 1958, n. 23, che prevede norme per il conglobamento e le perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani (1291);

Ianniello: Disposizioni in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di immobili urbani (1289);

Ianniello: Estensione alla categoria dei portieri e custodi ed altri lavoratori addetti alla pulizia di stabili urbani delle norme sulla disciplina del collocamento, sull'assicurazione contro la disoccupazione involontaria e sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni del lavoro (1290);

Scalia: Estensione alla categoria dei portieri e custodi ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani delle norme sulla disciplina del collocamento, sull'assicurazione contro la disoccupazione involontaria e sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni del lavoro (1357).

L'onorevole Boffardi Ines, riferendo sulle proposte di legge, propone che si tenga, al di là degli abbinamenti per materia richiesti dalla natura di taluni di essi, una discussione congiunta complessiva, per poi dar luogo alla elaborazione di un testo unificato. Propone altresì che l'esame avvenga in sede legislativa.

La Commissione delibera all'unanimità e con l'assenso del Governo di richiedere l'assegnazione in sede legislativa.

Proposta di legge:

Evangelisti: Applicazione dell'articolo 20, comma secondo, della legge 5 giugno 1951, n. 376, concernente ruoli speciali transitori nell'Amministrazione dello Stato, agli operai in pensione della difesa, passati in ruolo prima del 1° luglio 1956 (*Parere alla I Commissione*) (1243).

Su relazione favorevole del deputato Mancini Vincenzo, la Commissione esprime all'unanimità parere favorevole.

Proposta di legge:

Boffardi Ines: Proroga al 31 dicembre 1970 dei termini previsti dalla legge 6 agosto 1966, n. 625, e dalla legge 13 ottobre 1969, n. 743, in materia di assistenza degli invalidi civili (*Parere alla II e XIV Commissione*) (2069).

Su relazione favorevole del deputato Alloggia, e dopo interventi dei deputati Caponi, Piccinelli, Bruni, Ines Boffardi e Camba, la Commissione esprime all'unanimità parere favorevole.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,15.

IGIENE E SANITA (XIV)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 1969, ORE 11,15. — *Presidenza del Presidente GRAZIOSI.* — Intervengono il Ministro della sanità, Ripamonti e il Sottosegretario di Stato per la sanità, De Maria.

Disegno di legge:

Ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali (346).

Il relatore Bartole illustra ampiamente il disegno di legge diretto a dare un nuovo ordinamento, più idoneo e funzionale rispetto alle attuali esigenze, agli istituti zooprofilattici sperimentali soffermandosi in particolare, sui pareri espressi dalle Commissioni bilancio e affari costituzionali e dando ragione, altresì, di taluni emendamenti da lui proposti, specie in relazione all'articolo 4 del provvedimento.

Il presidente Graziosi dichiara di concordare con le osservazioni del relatore Bartole che corrispondono alle posizioni manifestate

dagli interessati e contribuiscono, a suo avviso, a rendere più incisiva la riforma di questo importante settore.

Il deputato Venturoli, osserva preliminarmente come il disegno di legge presenti spunti interessanti che, come confermato dalla relazione richiedono, a suo giudizio, un ulteriore approfondimento e propone, pertanto, a nome del suo gruppo, un breve rinvio per consentire una maggiore ponderazione dei problemi e l'elaborazione di alcuni emendamenti.

Il deputato Andreoni sottolinea l'urgenza del provvedimento che va incontro alle attese di ordine economico e normativo degli istituti zooprofilattici e propone che la Commissione concluda nella seduta odierna, quantomeno la discussione generale.

Il deputato Mascolo associandosi alle osservazioni del deputato Venturoli rileva come il gruppo, pur essendo particolarmente sensibile al problema degli istituti zooprofilattici, non possa condividere nemmeno la proposta di esaurire nella seduta odierna la discussione generale che, oltretutto, non rappresenterebbe un acceleramento sostanziale dell'iter del provvedimento.

Il Ministro Ripamonti, dopo aver ricordato come il Governo avesse sottolineato, fin dalla sua costituzione, l'importanza prioritaria che attribuiva ai due disegni di legge relativi alla riforma degli istituti zooprofilattici sperimentali e dell'istituto superiore di sanità, dichiara di rimettersi alla Commissione sulla proposta di rinvio, pur dovendo ribadire l'urgenza del provvedimento ed esprimendo delle perplessità circa la validità della copertura dell'onere finanziario qualora il disegno di legge non venisse approvato entro la fine del corrente anno.

La Commissione, infine, delibera di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione del disegno di legge.

Proposta di legge:

De Maria: Integrazione della composizione del consiglio provinciale di sanità, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 11 febbraio 1961, n. 257 (1267).

Il deputato Andreoni riferisce favorevolmente sulla proposta di legge auspicandone la rapida approvazione.

Intervengono nella discussione i deputati Bartole, il quale illustra un suo emendamento diretto ad inserire nel Consiglio provinciale di sanità anche il rappresentante dell'ordine dei farmacisti; Venturoli il quale dichiara preliminarmente di non condividere l'emen-

damento Bartole e presenta un emendamento diretto a limitare la partecipazione del veterinario condotto alle sole ipotesi in cui si discutono questioni di sua competenza; Senese, il quale si dichiara favorevole alla proposta di legge nella sua originaria formulazione; Bosco il quale si associa alle osservazioni del relatore e del deputato Senese; Usvardi, il quale si dichiara favorevole alla proposta di legge e sottolinea altresì la necessità che i veterinari siano inseriti anche nell'unità sanitaria locale e il Ministro Ripamonti che, a nome del Governo, si dichiara favorevole alla proposta di legge nella sua originaria formulazione.

Il deputato Bartole, quindi, dichiara di ritirare il suo emendamento.

Dopo che la Commissione ha respinto lo emendamento Venturoli, l'articolo unico della proposta di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 1969, ORE 12,30. — *Presidenza del Presidente GRAZIOSI.* — Intervengono il Ministro della sanità Ripamonti e il Sottosegretario di Stato per la sanità, De Maria.

Proposta di legge:

Andreoni ed altri: Conferimento alle farmacie gestite in via provvisoria da almeno tre anni (1509).

Su proposta del relatore Cattaneo Petrini Giannina, la quale rileva come il provvedimento debba essere ulteriormente approfondito e dopo che il Ministro Ripamonti ha manifestato il parere contrario del Governo sulla proposta di legge, la Commissione delibera di rinviare ad altra seduta l'esame della proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,45.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONE PARLAMENTARE per la vigilanza sulle radiodiffusioni.

Giovedì 18 dicembre, ore 10,30.

(Palazzo della Sapienza)

- 1) Esame del regolamento di Tribuna politica per il 1970.
- 2) Esame del programma di Tribuna politica per il 1970.

III COMMISSIONE PERMANENTE (Affari esteri)

Giovedì 18 dicembre, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno e delle proposte di legge:

Contributo al programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) per gli anni 1968 e 1969 (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (2057);

FOSCHI ed altri: Aumento del contributo al programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) (778);

FRACANZANI ed altri: Contributo italiano al programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (779);

— Relatore: Fracanzani — (*Parere della V e della VII Commissione*).

Discussione dei disegni di legge:

Contributo al programma dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo in-

dustriale (UNIDO) (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (2061) — Relatore: Vedovato — (*Parere della V Commissione*);

Rivalutazione degli assegni di pensione di invalidità e di lungo servizio agli ex militari già dipendenti dalle cessate Amministrazioni italiane dell'Eritrea, della Libia e della Somalia (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (2060) — Relatore: Pintus — (*Parere della V e della VII Commissione*).

IV COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

Giovedì 18 dicembre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

REALE ORONZO ed altri: Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (503);

LEPRE: Modifiche ad alcuni articoli del codice civile (670);

RUFFINI e MARTINI MARIA ELETTA: Riforma del diritto di famiglia (703);

BRIZIOLI: Abrogazione degli articoli 559, 560, 561, 562 e 563 del codice penale riguardanti i reati di adulterio e concubinato (793);

DARIDA: Abrogazione dell'articolo 544 del codice penale (1174);

IOTTI LEONILDE ed altri: Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (1378);

GUIDI ed altri: Abrogazione delle norme del codice penale concernenti ogni ipotesi di adulterio, i reati di concubinato, omicidio e lesioni a causa di onore, e la causa speciale di estinzione dei delitti contro la libertà sessuale attraverso il matrimonio (1821);

— Relatore: Martini Maria Eletta.

Esame della proposta di legge:

CASTELLI e MARTINI MARIA ELETTA: Costituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui problemi della famiglia (1857) — Relatore: Castelli — (*Parere della XIII Commissione*).

Esame del disegno di legge:

Riforma dell'ordinamento della professione di giornalista (687) — Relatore: Lospinoso Severini.

Esame delle proposte di legge:

FODERARO: Disciplina dell'attività giornalistica svolta dagli uffici stampa e similari di enti pubblici ed aziende private (1885) — Relatore: Lospinoso Severini — (*Parere della XIII Commissione*);

CACCIATORE e GRANZOTTO: Indennità per i giudici conciliatori e i vice conciliatori (181) — Relatore: Lenoci — (*Parere della V Commissione*);

CACCIATORE: Indennità di carica ai vice pretori onorari (182) — Relatore: Lenoci — (*Parere della V e della VI Commissione*);

REGGIANI ed ORLANDI: Estensione ad alcune categorie di vice pretori onorari, reggenti sedi di preture prive di titolare ai sensi dell'articolo 101 del vigente ordinamento giudiziario, delle disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1966, n. 1077 (1667) — Relatore: Lenoci — (*Parere della V e della VI Commissione*);

ALESSI: Modifica della legge 4 gennaio 1963, n. 1, per la promozione dei magistrati d'appello (185) — Relatore: La Loggia;

ROMEO ed altri: Modificazioni della legge 3 aprile 1937, n. 517, contenenti disposizioni relative ai sindaci delle società commerciali (496) — Relatore: Bozzi — (*Parere della XII Commissione*).

Esame delle proposte di legge:

BODRATO ed altri: Disposizione sulla nomina ad aggiunto giudiziario (931);

CERVONE e LETTIERI: Disposizione sulla nomina ad aggiunto giudiziario (1067);

— Relatore: Valiante.

Parere sulle proposte di legge:

LAFORGIA ed altri: Disciplina della professione di agente in mediazione (859) — (*Parere alla XII Commissione*) — Relatore: Padula;

Senatori DE ZAN ed altri: Nuove disposizioni sulla pubblicità dei film vietati ai minori e modificazioni all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1960, n. 1591, e agli articoli 5 e 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161 (*Approvata dal Senato*) (1458) — (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Castelli.

V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio e partecipazioni statali)

Giovedì 18 dicembre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione dei disegni di legge:

Modifiche al regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 13, soppressione del Fondo mutui di cui ai decreti legislativi 18 gennaio 1948, n. 31, e 21 aprile 1948, n. 1073, ed aumento del capitale dell'Azienda tabacchi italiani (ATI) (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1938) — Relatore: Ciccardini — (*Parere della VI Commissione*);

Aumento del fondo di dotazione dell'EFIM - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (*Approvato dal Senato*) (2073) — Relatore: Bianchi Gerardo — (*Parere della XII Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Parere sul disegno di legge:

Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità (369) — (*Parere alla I e alla XIV Commissione*) — Relatore: Fabbri.

VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze e tesoro)

Giovedì 18 dicembre, ore 16,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Agevolazioni fiscali per gli aumenti di capitale delle società ammesse alla quotazione

di borsa (1823) — Relatore: Azzaro — (*Parere della V e della XII Commissione*).

Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Abolizione del diritto erariale sul gas metano compresso in bombole (2018) — (*Parere della V e della XII Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria (1639) — Relatori: Silvestri e Bima — (*Parere della I, della II, della IV, della V e della XIII Commissione*).

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria)

Giovedì 18 dicembre, ore 11,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno e delle proposte di legge:

Ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili (*Approvato dal Senato*) (1922) — (*Parere della V, VI e XIII Commissione*);

MARZOTTO: Ristrutturazione e riorganizzazione dell'industria tessile (100) — (*Parere della V, VI e XIII Commissione*);

ROBERTI ed altri: Ristrutturazione e riorganizzazione dell'industria tessile (285) — (*Parere della V, VI e XIII Commissione*);

LIBERTINI ed altri: Istituzione di un ente tessile per lo sviluppo delle partecipazioni statali nel settore, istituzione di un fondo sociale per le zone tessili e di un fondo per

l'artigianato tessile (640) — (*Parere della I, V, VI e XIII Commissione*);

— Relatore: de' Cocci.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Nuova misura dell'aliquota massima d'imposta per le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine e Pordenone (1696) — Relatore: Erminero — (*Parere della VI Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Esame della proposta di legge:

MICHELI PIETRO ed altri: Norme relative alla tutela della denominazione di origine del « prosciutto di Parma » alla delimitazione del territorio di produzione ed alle caratteristiche del prodotto (1678) — Relatore: Merenda — (*Parere della IV, XI e XIV Commissione*).

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della mafia in Sicilia.

Giovedì 18 dicembre, ore 17.

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Venerdì 19 dicembre, ore 10.

Seguito della discussione del nuovo testo del Regolamento.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 24.